



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITA' PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 14, comma 1bis, della legge n. 84/94;
VISTI gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
VISTO il decreto in data 15 settembre 1999 e s. m. e i., con cui è stata disciplinata l'obbligatorietà del servizio di pilotaggio nel porto di Piombino;
VISTA l'istanza avanzata dalla Moby spa finalizzata all'estensione del pilotaggio in VHF in entrata e in uscita per navi di stazza fino a 12000 GT;
VISTA la nota dell'Ufficio Circondariale marittimo di Piombino n. 1372 del 1° febbraio 2017 che ha ritenuto compatibile con la sicurezza portuale l'estensione del pilotaggio in VHF nel senso richiesto;
VISTA l'intesa con l'Autorità portuale di Piombino;
SENTITE le associazioni di categoria interessate;
RITENUTO di dover ricondurre ad un unico decreto la disciplina dell'obbligatorietà del servizio di pilotaggio relativa ai porti di Piombino e Tor del Sale

DECRETA

Art.1-Obbligatorietà del servizio

Nei porti di Piombino e di Tor del Sale il pilotaggio è obbligatorio per l'entrata e l'uscita delle navi, per i movimenti all'interno del porto, esclusi quelli che si effettuano lungo la stessa banchina, quando non comportino l'uso delle macchine e/o dei rimorchiatori.

Art. 2- Zona di obbligatorietà

Per Piombino la zona entro la quale il pilotaggio è obbligatorio è costituita dall'intero specchio acqueo portuale e dalla zona di mare compresa nel raggio di un miglio dalla testata del molo foraneo; per Tor del Sale la zona entro la quale il pilotaggio è obbligatorio è costituita dallo specchio acqueo portuale e dalla zona di mare compresa nel raggio di un miglio dalla testata del molo di sopraflutto.

E' ammessa l'interruzione del pilotaggio per le navi in uscita dal porto anche prima del limite indicato, su richiesta del Comandante della nave e previo accertamento da parte del pilota che non vi siano ostacoli alla libera manovra, salvi casi speciali in relazione alle condizioni meteomarine.

Art. 3- Esenzioni

Sono esentate dall'obbligatorietà del pilotaggio:

- a) Le navi da guerra, le navi ausiliarie, le navi ospedale;
- b) Le navi aventi una stazza lorda (GT) fino a 500 tonnellate;
- c) Le navi da pesca non adibite alla pesca atlantica;
- d) I rimorchiatori addetti al servizio portuale;
- e) Le navi addette al traffico locale e ai lavori del porto.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITA' PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Art. 4- Servizio di pilotaggio in VHF

Le navi fino a 2000 tonnellate di stazza lorda (GT), che non facciano uso del rimorchiatore, limitatamente al porto di Piombino, possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF, quando il comando di bordo mostri di possedere la conoscenza della lingua italiana.

Le navi traghetto passeggeri fino a 12000 tonnellate di stazza lorda GT, con una lunghezza massima di 120 metri, in servizio di linea, con itinerario e orario prestabiliti, frequenza regolare, che effettuano approdi plurigiornalieri e non facciano uso del rimorchiatore, possono avvalersi del servizio tramite VHF, quando il comandante della nave mostri di conoscere la lingua italiana e abbia effettuato al comando della medesima nave, o nave similare, nei dodici mesi precedenti, almeno dieci approdi (arrivo e partenza) con l'assistenza del pilota a bordo.

Le navi traghetto fino a 15000 tonnellate di stazza lorda (GT) in servizio di linea, con itinerario e orario prestabiliti, frequenza regolare, che non facciano uso del rimorchiatore, possono avvalersi del servizio tramite VHF, limitatamente alla partenza, quando il comandante della nave mostri di conoscere la lingua italiana e abbia effettuato al comando della medesima nave, o nave similare, nei dodici mesi precedenti, almeno dieci approdi (arrivo e partenza) con l'assistenza del pilota a bordo.

Le navi traghetto da 15001 a 30000 tonnellate di stazza lorda (GT) aventi lunghezza fuori tutto non superiore a 220 metri e un pescaggio non superiore a 7 metri, dotate di doppia elica propulsiva poppiera ed elica trasversale prodiera, in servizio di linea con itinerario e orario prestabiliti, frequenza regolare, che non facciano uso del rimorchiatore, possono avvalersi del servizio tramite VHF, limitatamente alla partenza, quando il comandante della nave mostri di conoscere la lingua italiana e abbia effettuato al comando della medesima nave, o nave similare, nei dodici mesi precedenti, almeno dieci approdi (arrivo e partenza) con l'assistenza del pilota a bordo.

Le navi traghetto da 30001 a 40000 tonnellate di stazza lorda (GT) aventi lunghezza fuori tutto non superiore a 220 metri e un pescaggio non superiore a 7 metri, dotate di doppia elica propulsiva poppiera ed elica trasversale prodiera, in servizio di linea con itinerario e orario prestabiliti, frequenza regolare, che non facciano uso del rimorchiatore, possono avvalersi del servizio tramite VHF, limitatamente alla partenza dalle banchine Batteria e Pecoraro, quando il comandante della nave mostri di conoscere la lingua italiana e abbia effettuato al comando della medesima nave, o nave similare, nei dodici mesi precedenti, almeno dieci approdi (arrivo e partenza) con l'assistenza del pilota a bordo.

L'autorità marittima può imporre la presenza del pilota a bordo qualora particolari condizioni meteomarine o di traffico in ambito portuale lo richiedano ai fini della sicurezza della nave, del porto e della navigazione.

Il presente decreto sostituisce i precedenti ed entra in vigore il 1° marzo 2017.

Roma, 20 FEB 2017

Il Direttore Generale
(Dott. Enrico Maria Pujia)